



**BANDO PER LA
CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ORDINARI
DA PARTE DEL CELVA**

Anno 2021

Approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione
del 13 aprile 2021, n. 39

Art. 1 – Oggetto

1. A seguito dell'approvazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA del 13 aprile 2021, n. 39, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta indice il presente Bando pubblico annuale per la presentazione delle domande di contributo ordinario per progetti, iniziative, attività o manifestazioni da realizzarsi nell'anno 2021, per finalità di interesse pubblico locale di valorizzazione e sviluppo del patrimonio socio-culturale valdostano, ai sensi del *Regolamento per la concessione di contributi e patrocinio da parte del CELVA* (per brevità d'ora in avanti "Regolamento"), approvato con deliberazione n. 61/2020 e integrato con deliberazione n. 28/2021.
2. I progetti, le iniziative, le attività o le manifestazioni oggetto di contributo ordinario dovranno essere realizzati durante l'anno in corso e essere conclusi entro il 31 dicembre 2021.

Art. 2 – Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammessi al contributo ordinario gli enti pubblici e privati, le cooperative, le fondazioni e le associazioni ed ogni altro organismo costituito con atto scritto.
2. I richiedenti devono essere costituiti con atto scritto da almeno un anno al momento della richiesta del contributo e devono presentare formale domanda al CELVA, nei modi e nei tempi specificati dal presente Bando annuale, compilando gli opportuni modelli richiesti.
3. Ciascun soggetto può presentare istanza per la concessione di contributo ordinario per l'anno 2021 per una sola iniziativa specifica e chiaramente identificata.

Art. 3 – Obblighi e responsabilità dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi del presente Bando si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per i fini per i quali sono stati concessi e nel pieno rispetto di quanto espressamente prescritto all'articolo 7 "Obblighi e responsabilità dei beneficiari" e all'articolo 7-bis "Utilizzo del logo del CELVA" del Regolamento.

Art. 4 – Entità delle risorse finanziarie disponibili

1. Con deliberazione del 22 marzo 2021, n. 29, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito di destinare ai contributi ordinari di cui al presente Bando per l'anno 2021 l'importo massimo complessivo di € 30.000,00.
2. Ogni progetto, iniziativa, attività o manifestazione oggetto di contributo ordinario potrà essere finanziato con un importo compreso tra € 500,00 e € 2.500,00.

3. Nel caso di richiesta di contributo con un quadro di spesa superiore al suddetto importo massimo, il soggetto richiedente dovrà dimostrare che sussiste una totale copertura finanziaria dell'iniziativa, anche con un eventuale cofinanziamento di altri soggetti.
4. Non saranno ammesse a contributo le spese per beni e servizi non funzionali all'iniziativa, le spese per materiali destinati alla vendita e le spese di gestione dell'ente/associazione, quali ad esempio spese generali, telefoniche, per energia elettrica, di personale e per uso di attrezzature d'ufficio.

Art. 5 – Temi del bando annuale

1. L'articolo 5 "Attività e iniziative finanziabili e criteri di concessione" del Regolamento prescrive che la concessione dei contributi ordinari sia riservata ai progetti, alle iniziative, alle attività o alle manifestazioni che, rivestendo interesse pubblico locale, contribuiscono alla valorizzazione delle tradizioni e peculiarità locali e/o perseguono fini socio-solidaristici, in particolare:
 - a. promuovendo l'immagine della comunità valdostana e del suo patrimonio ambientale, culturale e sociale generalmente inteso;
 - b. valorizzando e tutelando lo sviluppo del territorio valdostano;
 - c. diffondendo i valori dell'associazionismo e del volontariato;
 - d. contribuendo allo sviluppo della ricerca, del progresso e dell'innovazione, quali fonti di crescita del territorio e della collettività valdostana.
2. In coerenza con il precedente comma, con deliberazione del 22 marzo 2021, n. 29, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito che per l'anno 2021 i progetti, le iniziative, le attività o le manifestazioni oggetto di contributo ordinario devono afferire a uno o più dei seguenti temi:
 - a) promozione della conoscenza della tradizione valdostana e della sua salvaguardia, anche attraverso un'offerta innovativa e inclusiva di contenuti e attività culturali;
 - b) promozione dello sport e dell'attività motoria tra i giovani;
 - c) iniziative per il sostegno e la diffusione delle buone pratiche per la prevenzione e il primo soccorso.

Art. 6 – Criteri di valutazione

1. L'assegnazione dei contributi avviene nel rispetto dei principi, delle finalità e dei criteri generali meglio descritti all'articolo 5 "Attività e iniziative finanziabili e criteri di concessione" del Regolamento.
2. Con deliberazione del 22 marzo 2021, n. 29, il Consiglio di Amministrazione del CELVA ha stabilito i seguenti criteri di valutazione dei progetti, delle iniziative, delle attività o delle manifestazioni, a cui sono stati abbinati i relativi punteggi:
 - 1) Completezza e chiarezza descrittiva del progetto/iniziativa – **da 0 a 10 punti**

- 2) Coerenza con le finalità e gli obiettivi istituzionali del Consorzio e impatto dell'iniziativa sull'immagine del CELVA – **da 0 a 20 punti**
 - 3) Organicità nella progettazione e presenza di specifiche garanzie in merito all'attuabilità, compresi buon esito e risultati ottenuti della medesima iniziativa in anni precedenti – **da 0 a 10 punti**
 - 4) Originalità del progetto/iniziativa (azioni innovative e di attualità) – **da 0 a 10 punti**
 - 5) Ricadute sul territorio e valorizzazione dell'identità valdostana, compreso grado di coinvolgimento della comunità locale – **da 0 a 20 punti**
 - 6) Rilevanza territoriale e rappresentatività del soggetto destinatario del contributo – **da 0 a 10 punti**
 - 7) Attività in rete e/o in sinergia con altre realtà locali, compreso grado di coinvolgimento di soggetti del territorio (enti locali, scuole, associazioni, organizzazioni di volontariato, ...) – **da 0 a 10 punti**
 - 8) Adeguatezza e coerenza del quadro economico e buon rapporto tra costo preventivato e risultati perseguiti, con possibilità per il soggetto richiedente di accedere e reperire altre forme di cofinanziamento – **da 0 a 10 punti**
3. Il punteggio massimo attribuibile ad una singola richiesta di contributo è di 100 punti.
4. Le domande presentate dai soggetti richiedenti sono da considerarsi idonee per accedere alla concessione del contributo al raggiungimento del punteggio minimo pari a 50 punti su 100.

Art. 7 – Presentazione delle domande

1. La domanda di contributo ordinario deve essere sottoscritta con firma autografa oppure firma digitale dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve essere presentata **entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 24 maggio 2021**, nel rispetto di quanto descritto all'articolo 10 "Contenuto della domanda" del Regolamento. La mancata presentazione della domanda entro tale termine comporta l'archiviazione con esito negativo della stessa.
2. La domanda può essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.celva.it oppure consegnata a mano alla Segreteria del CELVA, ad Aosta in Piazza Narbonne 16, terzo piano, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00.
3. La presentazione della domanda è di esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e in nessun caso il CELVA sarà responsabile del mancato o ritardato recapito. Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione del legale rappresentante.
4. Il Consorzio potrà richiedere in ogni momento al richiedente qualsiasi ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini dell'istruttoria e del riconoscimento del contributo richiesto, ad

esclusione di quella dalla quale si potrebbe evincere il punteggio da assegnare, fissando un termine massimo per l'integrazione.

Art. 8 – Assegnazione del contributo

1. Il CELVA verifica i requisiti soggettivi dei richiedenti ed oggettivi delle richieste di contributo tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento e dal presente Bando.
2. Il CELVA può, laddove lo ritenga opportuno ai fini dell'istruttoria, chiedere un'integrazione della documentazione presentata a corredo delle richieste, fissando un termine massimo per l'integrazione. Il Consorzio verifica l'avvenuta integrazione della documentazione e, qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio assegnato, archivia con esito negativo la domanda.
3. La Commissione, appositamente istituita, esamina, istruisce e valuta le domande presentate ai sensi del presente Bando e del Regolamento. Ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e integrazioni riferite ai documenti posti a corredo della domanda, assegnando il termine per la loro presentazione.
4. La Commissione predispose la graduatoria generale delle domande pervenute da sottoporre al Consiglio di Amministrazione del CELVA, al fine dell'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dei contributi.
5. Il CELVA comunica l'importo del contributo concesso ai soggetti beneficiari, il quale, al termine delle attività e a seguito della rendicontazione di cui al successivo art. 9, potrà essere rideterminato in diminuzione sulla base dell'ammontare delle effettive spese.
6. Il CELVA provvede alla liquidazione a mezzo bonifico bancario dei contributi ordinari concessi entro 60 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del CELVA.

Art. 9 – Rendicontazione

1. Entro il termine di 60 giorni dall'ultimazione delle attività, e in ogni caso entro e non oltre il 31 gennaio 2022, i soggetti beneficiari devono presentare al CELVA, a firma del legale rappresentante:
 - a. la relazione sull'effettivo svolgimento del progetto, dell'iniziativa, dell'attività o della manifestazione;
 - b. il rendiconto dettagliato di tutte le entrate, comprensivo di eventuali finanziamenti di soggetti pubblici e privati, e di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;
 - c. i giustificativi, le fatture o altra documentazione contabile quietanzati relativi alle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa;

- d. la dichiarazione di essere soggetto o non soggetto alla ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 *“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”*.
2. Le spese presentate in sede di rendicontazione dovranno essere coerenti con le spese ammesse, ai sensi dell'art. 4, comma 4, e dell'art. 8 del presente Bando. Ulteriori e/o maggiori spese sostenute non potranno essere considerate ai fini del contributo.
3. Le spese devono essere intestate al soggetto beneficiario e chiaramente riferibili all'esecuzione del progetto, sia per data di effettuazione, sia per congruità di tipologia e quantità. Non sono ammesse le attestazioni di pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili.
4. La documentazione contabile quietanzata non può essere utilizzata quale rendicontazione presso altri enti pubblici. La mancanza o l'incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.
5. Qualora le spese sostenute e rendicontate risultino inferiori all'importo del contributo concesso, non ammissibili o non coerenti con le spese preventivate, l'importo sarà rideterminato in diminuzione e i soggetti beneficiari saranno tenuti alla restituzione della relativa quota parte del contributo già liquidato, che sarà recuperata ai sensi di legge.

Art. 10 – Decadenza del contributo

1. Il CELVA può pronunciare la decadenza del contributo nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione o modifica sostanziale del progetto, iniziativa, attività, manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. utilizzazione del contributo concesso per finalità diverse da quelle dichiarate;
 - c. mancata trasmissione della rendicontazione entro i termini stabiliti;
 - d. presentazione di rendicontazione o dichiarazioni non veritiere;
 - e. rinuncia motivata da parte del beneficiario.
2. Nel caso di decadenza del contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.
3. I soggetti beneficiari, che sono decaduti dal contributo nell'anno 2021 nei casi di cui ai precedenti punti a., b., c., d., non potranno presentare l'anno successivo la domanda di partecipazione al Bando per la concessione dei contributi ordinari.

Art. 11 – Cumulo dei contributi

1. L'importo concesso dal CELVA a titolo di contributo è cumulabile con altri contributi pubblici o privati per il medesimo progetto, iniziativa, attività o manifestazione.

Art. 12 – Verifiche e controlli

1. Il CELVA procederà, anche successivamente e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità, alle opportune verifiche e controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai soggetti beneficiari, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite e comportano la segnalazione all’Autorità giudiziaria da parte del CELVA e la conseguente decadenza del beneficio.

Art. 13 – Chiarimenti e pubblicità

1. Eventuali informazioni e chiarimenti circa il presente Bando potranno essere richiesti scrivendo all’indirizzo mail rup@celva.it oppure telefonando al numero 0165.43347.
2. Ai fini della trasparenza amministrativa sono previste adeguate forme di pubblicità del presente Bando.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

1. Si informa che l’informativa in materia di protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, è disponibile sul sito web del CELVA all’indirizzo www.celva.it/it/privacy/ o è reperibile nei locali del CELVA.

Allegati al Bando:

- modello di domanda di contributo ordinario.

Il Presidente

Franco Manes

(documento firmato digitalmente)